



COMUNE DI ORCIANO PISANO

(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Approvato dal C.C con delib. N. 19 del 08/06/2001

Aggiornato con delib. N. 29 del 04/10/2018

Oggetto della regolamentazione

L'Amministrazione comunale intende disciplinare, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalle Leggi nazionali e regionali vigenti, i seguenti interventi nelle diverse fasce d'istruzione:

- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di refezione scolastica;
- interventi di sostegno economico per il diritto allo studio.

TITOLO I

Servizio di trasporto scolastico

Art. 1 –Finalità

La presente normativa definisce le modalità di erogazione e di contribuzione a carico delle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni.

Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale sulla base della presente normativa.

Il servizio di trasporto può avvenire sia con i mezzi del Comune, sia avvalendosi di servizi privati in appalto o di linea, sia con ricorso di noleggio a mezzi privati in possesso dei requisiti di legge, secondo il programma annualmente predisposto dall'Amministrazione.

Art. 2 –Modalità di accesso al servizio di trasporto scolastico

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'Ufficio Scuola entro il 1° Settembre di ogni anno. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Unitamente alla domanda di iscrizione, i genitori dovranno sottoscrivere l'impegno al pagamento della quota di partecipazione determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale e la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme

dovute, in caso di inadempienza nei pagamenti. In difetto di tale accettazione la domanda di iscrizione non verrà accolta.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare, per iscritto, all'Ufficio Scuola. La disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.

I percorsi verranno stabiliti ogni anno sulla base delle domande pervenute, delle determinazioni di orario da parte delle autorità scolastiche in conformità delle disposizioni legislative vigenti, dei mezzi e del personale a disposizione dell'Amministrazione. Eventuali interruzioni del servizio dovute ad incidenti meccanici, a indisponibilità del personale o altre cause non prevedibili verranno comunicate tempestivamente alle famiglie degli alunni, anche attraverso il personale docente e non docente delle scuole.

Art. 3 –Destinatari del servizio di trasporto scolastico

I destinatari del servizio sono gli alunni che frequentano le scuole elementari e medie presso il Comune di Santa Luce.

In caso di residua disponibilità di posti, potranno inoltre usufruire del servizio anche gli alunni residenti fuori dal territorio comunale per i quali risulti particolarmente disagiata raggiungere le scuole esistenti nel comune di residenza purché raggiungano i punti di fermata del territorio comunale.

Art. 4 –Modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati e riconsegnati dal personale indicato dall'Amministrazione Comunale nei punti di fermata e negli orari dalla stessa stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.

La quota mensile di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale che fisserà i termini di decorrenza nel caso che l'anno scolastico sia già iniziato.

A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di invio del medesimo. Decorso il suddetto

termine, in caso di mancata regolarizzazione, l'Amministrazione Comunale disporrà il recupero coattivo delle somme dovute e la sospensione del servizio, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Coloro che intendono ottenere l'esonero dal pagamento della quota di compartecipazione ai costi del servizio per motivi inerenti a particolari condizioni di disagio economico o sociale, devono inoltrare all'Ufficio Scuola richiesta scritta in carta libera al momento della presentazione della domanda di iscrizione. Potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini rientranti nelle situazioni economiche e sociali disagiate disciplinate annualmente dalla Giunta Comunale.

È ammessa opposizione scritta motivata avverso il non accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento. Si applicano, a tale procedimento, le disposizioni di cui al successivo art. 15.

Art. 5 –Modalità di pagamento della quota di compartecipazione

La quota di compartecipazione è corrisposta in tre rate annuali, da pagare entro la scadenza indicata sull'apposito bollettino inviato dall'Ufficio Scuola. Al fine di evitare disguidi e contestazioni, è opportuno utilizzare i bollettini di conto corrente prestampati, distribuiti a cura del Comune, riportando nella causale l'indicazione dei mesi a cui il versamento fa riferimento.

Coloro i quali usufruiscono del servizio di trasporto per più di un figlio avranno diritto alla riduzione della quota mensile nella misura massima del 50% stabilita annualmente dall'Amministrazione, relativamente ad ogni figlio trasportato oltre il primo.

Per i mesi di Settembre e Giugno la quota di compartecipazione è ridotta nella misura del 50%. Ad eccezione di tali periodi, nessuna riduzione è prevista per gli alunni che utilizzeranno il servizio di trasporto per un unico viaggio giornaliero (andata e ritorno) o per periodi inferiori alla regolare frequenza mensile. Per i casi di disdetta del servizio o di assenza per malattia si vedano le disposizioni illustrate agli artt. 2 e 5.

Art. 6 –Modalità di utilizzo del servizio di trasporto scolastico

Durante gli spostamenti dei mezzi adibiti al trasporto scolastico gli alunni devono tenere un comportamento corretto, restare costantemente seduti, evitare schiamazzi e non disturbare il conducente.

In caso di comportamento scorretto da parte degli alunni trasportati, e relativamente alla gravità degli episodi rilevati, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- richiamo verbale;
- sospensione del servizio;
- radiazione dal servizio.

In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, in seguito alla tenuta di comportamenti scorretti da parte degli alunni trasportati, i genitori dei minori saranno tenuti al risarcimento, previa quantificazione dei danni stessi.

Per comportamento scorretto si intende anche quello dei genitori dei bambini frequentanti la scuola elementare: resta infatti inteso che qualora il bambino non venisse ritirato alla fermata convenuta né dal genitore, né da una persona delegata il bambino verrà ricondotto alla scuola e consegnato se possibile al personale della scuola stessa, dopodiché verrà data tempestivamente comunicazione ai Carabinieri. Nel caso che i plessi scolastici fossero ormai chiusi, il minore verrà consegnato direttamente ai Carabinieri. Il genitore in questo caso dovrà dimostrare la casualità della sua assenza e se questa non fosse dettata da cause di forza maggiore documentabili, il Responsabile dell'Ufficio competente può emettere un provvedimento di sospensione o di radiazione dal Servizio anche se questo provvedimento non può e non deve essere inteso come punitivo per il minore. In ogni caso l'Amministrazione si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito.

In caso di malattia che determini l'assenza dalla scuola per un periodo pari o superiore a 20 giorni (esclusi i giorni festivi), i genitori dell'alunno trasportato (o chi ne fa le veci) potranno richiedere all'Ufficio Scuola l'esonero dal pagamento della quota di compartecipazione per il mese di competenza, allegando alla richiesta idoneo certificato medico.

Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto scolastico si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal competente Ufficio Scuola. In particolare, i genitori dei minori si impegnano al rispetto degli orari, dei punti di raccolta per la salita e la discesa.

Art. 7 –Altri interventi

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle risorse economiche allo scopo stanziato, potrà utilizzare i mezzi adibiti al trasporto scolastico per gite e visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative a carattere culturale e formativo, altri servizi sociali o educativi, previa corresponsione da parte della scuola della quota di compartecipazione stabilita dalla giunta comunale.

Art. 8 –Efficienza ed efficacia del servizio

L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

TITOLO II

Servizio di refezione scolastica

Art. 9 –Finalità

La presente normativa definisce la modalità di erogazione, la contribuzione a carico delle famiglie nonché i casi di esonero dalla contribuzione, per gli alunni delle scuole materne che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

Il servizio di refezione, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione Comunale, si propone obiettivi di educazione alimentare e di fornire una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

Art. 10 –Modalità di accesso al servizio di refezione scolastica

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'Ufficio Scuola entro il 1° Settembre di ogni anno. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Unitamente alla domanda di iscrizione, i genitori dovranno sottoscrivere l'impegno al pagamento della quota di compartecipazione determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale e la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di inadempienza nei pagamenti.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare preventivamente, per iscritto, all'Ufficio Scuola. Eventuali interruzioni del servizio dovute a esigenze organizzative, a indisponibilità del personale o altre cause non prevedibili, verranno comunicate tempestivamente alle famiglie degli alunni, anche attraverso il personale docente e non docente delle scuole.

Art. 11 – Destinatari del servizio di refezione scolastica

Destinatari del servizio di refezione scolastica sono gli alunni italiani, stranieri ed extracomunitari frequentanti le scuole ubicate nel territorio comunale, che abbiano programmato d'intesa con il Comune e con le autorità scolastiche territoriali, il proseguimento delle attività scolastiche ed educative, in orario pomeridiano con l'attivazione del servizio di refezione.

Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti potranno usufruire del servizio anche le insegnanti purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa. Allo scopo la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo dovrà fornire al Comune l'elenco nominativo degli aventi diritto, con contribuzione o rimborso spese da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 12 – Modalità di gestione del servizio di refezione scolastica

Il servizio di refezione scolastica può essere erogato tramite:

- gestione diretta;
- appalto;
- gestione mista.

In caso di appalto verrà predisposto un capitolato speciale al quale la Ditta appaltatrice del servizio dovrà scrupolosamente attenersi.

L'Amministrazione Comunale garantisce:

- la qualificazione del personale addetto alla preparazione, al confezionamento e alla distribuzione dei pasti;
- il controllo e la verifica della qualità e quantità degli elementi;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori secondo le disposizioni di leggi vigenti;
- La predisposizione di menù, corredati dalle relative tabelle dietetiche adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, previa approvazione dell'A.S.L. competente.

Le tabelle dietetiche e i menù, predisposti dagli organi competenti, sono annualmente affissi ai refettori e devono essere rigorosamente rispettati.

I menù, unitamente alle relative tabelle dietetiche, possono essere variati unicamente per garantire la rotazione del menù stesso e l'impiego della verdura e della frutta di stagione.

Art. 13 –Modalità di utilizzo del servizio

Nei refettori, durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione scolastica.

Art. 14 –Partecipazione al costo del servizio

Ogni utente dovrà corrispondere una quota di contribuzione al costo del servizio sulla base delle determinazioni annuali da parte della Giunta Comunale in materia di tariffe tenendo conto, a completa loro attuazione dei D. Lgs. 31 marzo 1998, n.109, e del D.P.C.M 7 maggio 1999, n. 221 e del D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 nonché delle soglie di reddito equivalente fissate annualmente dalla Giunta Comunale.

Coloro che intendono ottenere l'esonero dal pagamento della quota di compartecipazione ai costi del servizio per motivi inerenti a particolari condizioni di disagio economico o sociale, devono inoltrare all'Ufficio Scuola richiesta scritta in carta libera al momento della presentazione della domanda d'iscrizione. L'Amministrazione comunale comunicherà agli interessati l'esito della domanda di esonero dal pagamento della quota di compartecipazione, dopo aver accertato, il sussistere di effettive condizioni di disagio.

A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non

oltre il termine di dieci giorni dalla data di invio del medesimo. Decorso il suddetto termine, in caso di mancata regolarizzazione, l'Amministrazione Comunale disporrà il recupero coattivo delle somme dovute e potrà inoltre disporre la sospensione del servizio, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Art. 15 – Ricorsi

È ammessa opposizione scritta motivata avverso il non accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento o comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota.

Il ricorso dovrà essere debitamente documentato.

In ordine a tali ricorsi l'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria comprendente i necessari accertamenti avvalendosi anche della collaborazione dei Vigili Urbani e degli organismi interni operanti nel settore sociale per i casi in cui siano presenti bisogni di natura socio-assistenziale.

Su tali ricorsi, verrà emessa apposita determinazione del Responsabile dell'Area che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

Art. 16 – Modalità di pagamento della quota di compartecipazione

I genitori degli alunni frequentanti le scuole materne, che volessero usufruire del servizio di refezione scolastica, dovranno impegnarsi al pagamento di una quota di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito delle determinazioni delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

Tale quota di contribuzione sarà pagata a mezzo conto corrente postale predisposto dall'Ufficio Scuola. I buoni mensa verranno acquistati ogni volta che i genitori ne abbiano la necessità tramite l'Ufficio Scuola che rilascerà il relativo bollettino di conto corrente postale.

Le quote di compartecipazione a carico degli utenti del servizio di refezione scolastica sono determinate sulla base di una quota per ogni pasto consumato di importo uguale per tutti.

Il numero dei pasti effettivamente consumati da ciascun utente verrà accertato dal personale comunale attraverso la compilazione di un apposito registro mensile predisposto dall'Ufficio Scuola.

È ammessa la riduzione del 50% della quota fissa prevista per la Scuola materna limitatamente agli alunni che sono stati presenti per non più di cinque giorni in un mese, previa esibizione, entro il medesimo mese, del certificato medico comprovante che l'assenza è stata causata da malattia o altra dichiarazione resa da almeno un genitore, sotto la sua personale responsabilità.

Art. 17 –Modalità di valutazione sull'efficienza e l'efficacia del servizio di refezione scolastica

L'Amministrazione Comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità sulla base delle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

TITOLO III

Interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio

Art. 18 –Finalità

Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per gli studenti, il Comune provvede a dare attuazione agli interventi di sostegno ai sensi dell'art. 27 della Legge 448/1998 e del Piano Regionale di indirizzo per il Diritto allo Studio, integrando le risorse trasferite da altri enti con risorse proprie, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 19 –Scuola Elementare

Ai sensi della vigente normativa il Comune provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari situate sul territorio del Comune di Orciano Pisano.

Qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci all'erogazione gratuita dei libri di testo, la somma equivalente al costo dei libri è posta a disposizione dell'Istituto

Comprensivo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, della Legge Regionale n° 53/1991.

Art. 20 –Erogazione di sussidi agli istituti scolastici

L'Amministrazione Comunale può fornire contributi per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto nonché di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, sulla base di richieste scritte e documentate inoltrate dalla Dirigenza dell'Istituto Comprensivo, compatibilmente con le disponibilità economiche di bilancio.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 –Norme transitorie e finali

Il presente regolamento, compresi i criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione per i servizi di trasporto scolastico e di refezione, saranno applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002.

Rimangono a carico dei beneficiari delle provvidenze erogate agli adempimenti eventualmente richiesti dalla normativa fiscale vigente al momento dell'erogazione del contributo.